

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Fornitura di N° 1 sistema robotizzato per videoispezione fognaria e di n°2 Telecamere per video-censimento camerette e pozzetti

Art.1 Oggetto, importo e durata della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di:

- 1. Un sistema robotizzato e/o modulare per la videoispezione di condotte fognarie e manufatti connessi, idoneo al monitoraggio ottico, alla documentazione video/fotografica, alla localizzazione e alla redazione di rapporti di ispezione.**

La fornitura dovrà comprendere almeno i seguenti sottosistemi, ferma restando l'ammissibilità di configurazioni equivalenti:

- unità di controllo portatile o mobile per comando, visualizzazione, acquisizione e archiviazione dei dati;
- sistema di avanzamento robotizzato/motorizzato sterzante, completo degli accessori necessari per il campo di impiego richiesto;
- telecamera orientabile motorizzata, idonea alla ripresa dell'intera sezione della condotta;
- tamburo, cavo o altro sistema equivalente di alimentazione/trasmissione dati idoneo all'impiego operativo;
- software per gestione dell'ispezione, codifica difetti, redazione report ed esportazione dati;
- accessori, ricambi iniziali, manuali, formazione e assistenza tecnica.

- 2. N°2 Telecamere per video-censimento camerette e pozzetti come di seguito descritti:**

La fornitura dovrà comprendere almeno i seguenti sottosistemi, ferma restando l'ammissibilità di configurazioni equivalenti:

- unità/terminale di comando portatile o equivalente, con schermo e software/applicativo di gestione;
- testa di ripresa motorizzata o orientabile, completa di illuminazione integrata;
- sistema di supporto e posizionamento della telecamera all'interno del pozzetto/manufatto;
- asta telescopica, supporto, cavalletto, bipode o sistema equivalente per utilizzo stabile e sicuro;
- batterie ricaricabili e caricabatterie;
- custodie, borse o contenitori idonei al trasporto in cantiere;

- software, licenze e funzioni di acquisizione, archiviazione ed esportazione dati;

L'importo a base d'asta per la fornitura è di 140.000 Euro compreso degli oneri della sicurezza pari a 0 Euro

Art. 2 - Requisiti minimi prestazionali

I requisiti che seguono costituiscono requisiti minimi obbligatori. La mancata dimostrazione del possesso di uno o più requisiti minimi può comportare la non ammissibilità tecnica dell'offerta, salvo diversa determinazione della Stazione appaltante.

Per il Sistema di videoispezione robotizzato:

Rif.	Requisito	Prestazione minima richiesta
2.1	Campo di impiego	Ispezione di condotte fognarie almeno nel campo DIAM. 150 - DIAM. 800, anche mediante ruote, elevatori, centratori o accessori equivalenti.
2.2	Unità di controllo	Comando completo del Sistema con display di dimensioni minime di 8", visualizzazione in tempo reale, acquisizione foto/video, archiviazione dati, gestione commenti e redazione report.
2.3	Sistema di avanzamento	Veicolo/crawler motorizzato sterzante o sistema equivalente, idoneo a superare curve, giunti e disassamenti compatibili con il servizio richiesto.
2.4	Telecamera	Telecamera a colori orientabile/motorizzata, con illuminazione adeguata, messa a fuoco automatica e/o manuale e risoluzione almeno Full HD.
2.5	Localizzazione	Sistema per localizzare la posizione del dispositivo in condotta mediante sonda, trasmettitore o tecnologia equivalente.
2.6	Misurazioni	Possibilità di misurare o documentare difetti e anomalie della condotta mediante strumenti integrati o accessori dedicati.
2.7	Software	Codifica difetti secondo UNI EN 13508-2 o standard equivalente riconosciuto; esportazione di report, immagini e filmati in formati di uso comune.

2.8	Cavo / trasmissione	Lunghezza utile almeno pari a 200 m e sistema di gestione del cavo/sistema dati idoneo alle operazioni di cantiere.
2.9	Sicurezza operativa	Allarmi o controlli per corretta gestione del sistema, inclusi pressurizzazione, inclinazione, recupero o dispositivi equivalenti quando applicabili.
2.10	Direttiva ATEX	I componenti destinati all'introduzione o funzionamento in rete fognaria dovranno essere certificati almeno secondo la direttiva ATEX zona 1

Per il Sistema manuale: Telecamere per video-censimento camerette e pozzetti:

Rif.	Requisito	Prestazione minima richiesta
2.11	Campo di impiego	Ispezione di condotte fognarie almeno nel campo DIAM. 200 - DIAM. 1200
2.12	Controllo remoto	Comando tramite terminale portatile, tablet industriale, consolle o equivalente, con visualizzazione in tempo reale e gestione delle funzioni principali, compativi
2.13	Distanza di osservazione	Capacità di acquisire immagini nitide a distanza utile non inferiore a 60 m in condotta in condizioni operative adeguate;
2.14	Sistema di ripresa	Telecamera a colori con risoluzione almeno HD, messa a fuoco automatica e/o manuale, zoom ottico o digitale, illuminazione integrata regolabile e qualità idonea alla documentazione tecnica.
2.15	Movimentazione/orientamento	Testa telecamera orientabile o motorizzata, oppure soluzione equivalente, che consenta il puntamento dell'asse ottico verso il tratto da ispezionare e l'adattamento alle condizioni del pozzetto.
2.16	Illuminazione	Sistema di illuminazione a LED o tecnologia equivalente, regolabile o comunque idonea a garantire riprese in ambienti privi di luce naturale.
2.17	Supporto e posizionamento	Asta telescopica, supporto regolabile, bipode/cavalletto o sistema equivalente che consenta un impiego stabile e sicuro da bordo pozzetto.

2.18	Centraggio	Presenza di piede, dispositivo di centraggio, regolazione in altezza o soluzione equivalente per allineare la telecamera alla condotta da osservare.
2.19	Connessione dati	Connessione cablata o wireless idonea all'utilizzo in cantiere, con trasmissione video in tempo reale al dispositivo di controllo .
2.20	Acquisizione e report	Registrazione di filmati e fotografie, archiviazione dei file, possibilità di inserire note o informazioni di ispezione ed esportazione in formati di uso comune.
2.21	Localizzazione/dati di campo	Possibilità di associare ai rilievi informazioni di posizione, progressiva, commessa, tratta, pozzetto, operatore o note equivalenti, anche mediante GPS, inserimento manuale o software gestionale.
2.22	Alimentazione	Alimentazione a batterie ricaricabili o sistema equivalente, con caricabatterie e dotazione sufficiente all'operatività ordinaria di cantiere.
2.23	Robustezza e protezione	Componenti destinati all'ambiente di ispezione resistenti agli schizzi, all'umidità e alle condizioni ordinarie di cantiere, con grado di protezione dichiarato dal costruttore.

Art. 3 - Certificazioni, sicurezza e conformità

La fornitura dovrà essere corredata da marcatura CE e da Dichiarazione UE di conformità del fabbricante, riferita al sistema offerto e/o ai singoli componenti costituenti la fornitura, con indicazione delle direttive/regolamenti UE applicabili e delle norme armonizzate utilizzate.

Art. 4 - Assistenza tecnica, garanzia e Formazione

Il fornitore successivamente all'aggiudicazione dell'appalto si impegna a garantire le seguenti condizioni:

- garanzia minima di 24 mesi sulle apparecchiature, salvo parti soggette a usura;
- fornitura di manuali d'uso e manutenzione in lingua italiana;
- formazione iniziale per operatori e personale tecnico, comprensiva di uso, manutenzione ordinaria e sicurezza;

Inoltre dovrà dare indicazione del centro di assistenza tecnica individuato in Italia.

Art. 5 - Criterio di aggiudicazione e punteggi

L'aggiudicazione della procedura avverrà in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 36/2023, con offerte valutate sulla base dei criteri di seguito riportati :

Voce	Descrizione	Punti max
PT	Offerta tecnica prestazionale, incluse migliorie oggettive	70
PE	Offerta economica	30
Totale		100

La procedura sarà aggiudicata al concorrente che avrà realizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di valutazione.

Il punteggio attribuito alle singole offerte sarà determinato dalla seguente formula:

Punteggio totale = PT + PE

in cui:

- PT = punteggio tecnico
- PE = punteggio economico

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'Appalto anche in presenza di un'unica offerta, purché ritenuta valida e idonea. Si precisa altresì che non sono ammesse offerte economiche in aumento.

Art. 5.1 - Punteggio Economico (massimo 30 punti)

Alla migliore offerta economica (PE_{max}) verranno assegnati 30 punti.

Per calcolare il punteggio economico PE di ciascuna offerta si può utilizzare la formula seguente:

- $PE_a = PE_{max} \times V_a$

dove:



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

α = indice numerico di riferimento dell'offerta;

V_a = coefficiente dell'offerta del concorrente a ($0 < V_a < 1$);

PE_a = punteggio economico assegnato all'offerta del concorrente a ;

PE_{max} = punteggio economico massimo assegnabile.

Per calcolare il coefficiente V si applica la seguente formula:

$$V_a = OE_{min} / OE_a$$

dove:

- α = indice numerico di riferimento dell'offerta;
- OE_{min} = Offerta Economica più bassa
- OE_a = Offerta Economica del concorrente a

Si precisa che i valori derivanti da ciascuna delle suddette formule saranno arrotondati al secondo numero decimale, per difetto, in caso di terzo numero decimale inferiore a 5, ovvero per eccesso, in caso di terzo numero decimale uguale o superiore a 5.

Le migliori sono valutate con criteri tabellari e prestazionali. Non è premiata una specifica tecnologia in quanto tale, ma il risultato funzionale dimostrato dal concorrente.

Art. 5.2 - Punteggio Tecnico (massimo 70 punti):

Il punteggio tecnico è dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei singoli criteri di valutazione di cui alla Tabella sotto riportata, ed è calcolato utilizzando la seguente formula:

$$P_T = \sum PT_{ia}$$

PT_{ia} = punteggio attribuito al criterio i per il concorrente a



Criterio	Miglioria	Punti max	Modalità di attribuzione
R1	SISTEMA ROBOTIZZATO - Estensione diametro minimo	8	Diam. 150: 0
			DIAM. 130: 6
			DIAM. 100: 8
R2	SISTEMA ROBOTIZZATO - Estensione diametro massimo	8	DIAM. 800: 0
			DIAM. 900: 4
			DIAM. 1000: 6
			DIAM. >1000 : 8
R3	SISTEMA ROBOTIZZATO - Misurazione avanzata dei difetti su	5	diametri: 1
			diametri + difetti: 3
			deformazioni/ovalizzazioni: 4
			report metrico completo: 5
R4	SISTEMA ROBOTIZZATO - Rilievo geometrico	5	pendenze: 1
			profilo longitudinale: 2
			rilievo 3D parziale: 3
			rilievo 3D completo: 5
R5	SISTEMA ROBOTIZZATO - Automazione report	5	Manuale: 0
			report EN 13508-2: 1
			report EN 13508-2 +libreria difetti: 2
			report EN 13508-2 +libreria difetti +assistenza AI/classificazione automatica: 5
R6	SISTEMA ROBOTIZZATO - Ergonomia operativa	5	Nessuna: 0
			telecomando/tablet: 1
			controllo remoto completo delle funzioni: 5

R7	SISTEMA ROBOTIZZATO - Sicurezza operativa aggiuntiva	10	Minimo: 0
			telecamera posteriore: 1
			antiribaltamento o recupero emergenza: 4
			entrambe: 10
M1	SISTEMA MANUALE - Estensione diametro minimo	5	DIAM. 200: 0
			DIAM. 150: 2
			DIAM. <150: 5
M2	SISTEMA MANUALE - Estensione diametro massimo	5	DIAM. 1200: 0
			DIAM. 1500: 2
			DIAM. >1500: 5
M3	SISTEMA MANUALE – Sistema di misurazione delle distanze di oggetti laser o equivalente	5	Assenza= 0
			Presenza = 5
M4	SISTEMA MANUALE – Sistema di trasmissione del segnale WI-FI tra la testa del periscopio e il device dell'operatore	4	Tramissione segnale fino a 25 mt = 0
			Tramissione segnale > 25 mt = 4

Forma oggetto di valutazione il possesso di un rating CSR rilasciato da Ecovadis in corso di validità e condiviso con Acque S.p.A.

Possesso, alla data di scadenza della presentazione delle offerte, di un rating CSR rilasciato da Ecovadis in corso di validità (*)		
Scaglione	Stato Valutazione	Punteggio
1° scaglione	Processo di valutazione non avviato / processo in stato precedente ad "Analisi Esperti" / rating CSR scaduto di validità (*)	0

2° scaglione	Iter di valutazione nello stato “Analisi Esperti” o rating inferiore a 45	1
3° scaglione	Rating compreso tra 46 e 60	2
4° scaglione	Rating compreso tra 61 e 70	3
5° scaglione	Rating compreso tra 71 e 77	4
6° scaglione	Rating compreso tra 78 e 100	5
	Totale	max 5 punti

(*) Si fa riferimento alla validità del *rating* CSR e non alla validità del contratto di abbonamento con Ecovadis

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, viene preso in considerazione lo stato o il *rating* ottenuto dal concorrente, entro la data fissata quale termine per la presentazione delle offerte. Il punteggio viene attribuito anche nell’ipotesi in cui il *rating* sia scaduto a condizione che, entro la data di scadenza della presentazione delle offerte, l’operatore economico abbia intrapreso l’iter di rivalutazione.

Poiché per il rilascio del *rating* di sostenibilità ambientale Ecovadis valuta aspetti e politiche proprie dell’organizzazione dell’impresa concorrente che già di per sé non sono avvalibili (come, ad esempio, a mero titolo esemplificativo le politiche sulle pari opportunità e possesso della relativa certificazione), ai fini dell’ottenimento del punteggio è escluso l’avvalimento, ex art. 104 del D.lgs. 36/23.

A) DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

In merito a tale criterio l’operatore economico partecipante alla selezione dovrà:

- Nell’ipotesi in cui si trovi nella fase “Analisi Esperti”, allegare nella busta tecnica della selezione, autodichiarazione attraverso la quale attesti di aver intrapreso l’iter di registrazione e che si trova nello stato “Analisi degli Esperti”
- Nell’ipotesi in cui abbia già ottenuto un *rating* e che lo stesso sia in corso di validità, allegare nella busta tecnica della selezione la *scorecard*.

In questa seconda ipotesi è importante che il concorrente **condivida la scorecard** acquisita, con la società Acque S.p.A. (vedi paragrafo D)

B) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE (ART. 65, COMMA 2, LETT. E) E ART. 68 D.LGS. 36/23 e s.m.i.)

Le previsioni di cui sopra si applicano anche ai concorrenti in forma di raggruppamento temporaneo di imprese (art. 68 del D.lgs. 36/23) dove ogni impresa raggruppata dovrà rilasciare la dichiarazione “Analisi Esperti” oppure dovrà allegare direttamente la *Scorecard* – condivisa con Acque S.p.A. – nell’ipotesi in cui abbia già ottenuto un *rating* Ecovadis e che lo stesso sia in corso di validità (come indicato al paragrafo A).

Ai fini dell’attribuzione del punteggio, verrà effettuata la media aritmetica del punteggio assegnato a ciascuna impresa in base al *rating* posseduto (come da tabella di cui sopra), secondo la seguente formula:

$$media = \frac{\text{somma del punteggio ottenuto da ciascuna impresa}}{\text{numero di imprese raggruppate}}$$

Il risultato rappresenterà il punteggio che verrà assegnato al concorrente raggruppato.

C) CONSORZI NON NECESSARI (ART. 65, COMMA 2, LETT. B), C) E D) E ART. 67 D.LGS. 36/23 e s.m.i.)

In caso di Consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. b) e c) del D.lgs. 36/2023, trovano applicazione le prescrizioni dei concorrenti singoli, per cui il *rating* deve essere acquisito e posseduto dal consorzio e deve essere prodotta la documentazione come indicato al paragrafo A).

Per i consorzi di cui all'art. 65 co. 2 lett. d) del D.lgs. 36/2023, così come modificato dal D.lgs. 209/24, che eseguono le prestazioni attraverso l'indicazione in fase di gara di imprese consorziate, ai fini dell'assegnazione del punteggio **il rating deve essere posseduto dall'impresa che il consorzio ha designato quale esecutrice**. Non rileva il possesso di rating in capo al consorzio, salvo il caso in cui il consorzio stesso esegua le prestazioni con la propria struttura.

Nell'ipotesi in cui il consorzio stabile indichi più di un'esecutrice, trova applicazione la prescrizione di attribuzione punteggio individuata per i raggruppamenti temporanei di imprese, secondo la seguente formula:

$$media = \frac{\text{somma del punteggio ottenuto da ciascuna impresa esecutrice}}{\text{numero di imprese esecutrici}}$$

Il risultato rappresenterà il punteggio che verrà assegnato al concorrente.

Ogni impresa indicata quale esecutrice dovrà rilasciare la dichiarazione "Analisi Esperti" oppure dovrà allegare direttamente la *Scorecard* – condivisa con Acque S.p.A. – nell'ipotesi in cui abbia ottenuto già un *rating* Ecovadis e che lo stesso sia in corso di validità

D) COMPROVA DEL RATING DICHIARATO

In fase di valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice, nel caso in cui l'operatore economico abbia dichiarato di trovarsi in uno degli stati sopra indicati in tabella, verificherà attraverso la struttura competente i dati utili per l'attribuzione del punteggio attraverso l'accesso alla piattaforma EcoVadis. Sarà quindi attribuito il punteggio in funzione di tale verifica. In caso di discordanza con la dichiarazione, prevarrà il risultato della verifica a sistema.

In caso di mancata produzione della dichiarazione o dell'indicazione di dati che non consentano la corretta verifica a sistema, sarà attribuito un punteggio pari a zero.

Al riguardo si precisa che:

- il processo di valutazione avrà una durata minima di 6 settimane decorrenti dalla data della registrazione sulla piattaforma in oggetto, di conseguenza si suggerisce di provvedere per tempo all'attivazione dell'iter di registrazione;
- ai fini della registrazione e dell'ottenimento del rating CSR nel tempo minimo sopra indicato, gli Operatori Economici dovranno collegarsi al link: <https://invite.ecovadis.com/it/acque-spa/>

(come peraltro indicato nella informativa presente sul sito <https://www.acque.net/fornitori/fornitori-e-sostenibilita/>). Solo operando nel modo indicato sopra (collegamento al link), sarà possibile rispettare i tempi previsti per l'*assessment*. Si ricorda inoltre che, affinché Acque S.p.A. possa visionare il rating CSR ottenuto, l'operatore economico dovrà visualizzare nella sua piattaforma l'icona con il logo di Acque S.p.A.;

- con riferimento agli Operatori Economici che sono già in possesso di un *rating* CSR si avvisa che, affinché esso sia visibile da Acque S.p.A., gli stessi OOE dovranno assicurarsi che l'icona di cui sopra sia presente nella loro pagina sulla piattaforma di Ecovadis; in caso contrario rivolgersi a: <http://support.ecovadis.com>

Tuttavia, laddove il concorrente abbia dichiarato di essere in possesso di un *rating* CSR e non lo abbia condiviso con Acque S.p.A., lo stesso verrà invitato a condividerlo nel corso delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche. Si precisa che il punteggio di cui all'offerta tecnica eventualmente attribuibile, verrà assegnato solo se il *rating* sia stato acquisito prima dello spirare del termine fissato per la presentazione delle offerte.

E) PENALI

Essendo il rating Ecovadis parte integrante dell'offerta tecnica, l'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere il rating acquisito e per il quale ha ottenuto il punteggio tecnico, per tutta la durata dell'appalto, pena l'applicazione delle penali nella misura che seguono:

1. 0,5 per mille sul valore del contratto di appalto ogni 30 giorni di mancato rinnovo del rating dopo la scadenza;
2. 1 per mille sul valore del contratto qualora al rinnovo sia stato acquisito un rating rientrante in uno scaglione inferiore rispetto a quello per il quale è stato attribuito il punteggio tecnico.

Le due penali si sommano qualora ricorrano entrambe le condizioni.

F) RINNOVO DEL RATING ECOVADIS

a) - Nelle ipotesi di iter di rivalutazione rating instaurato dal concorrente nelle more dell'assegnazione della procedura:

1. Se il rating di sostenibilità Ecovadis, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte risulta scaduto, non verrà assegnato alcun punteggio se il concorrente non abbia intrapreso, antecedentemente alla predetta data, l'iter di rivalutazione per l'ottenimento di una scorecard valida;
2. se il rating di sostenibilità Ecovadis è prossimo alla scadenza rispetto alla data fissata quale termine di presentazione delle offerte, il punteggio verrà attribuito sulla base del rating posseduto alla data fissata quale termine scadenza presentazione offerte; Non verranno attribuiti punteggi maggiori nelle ipotesi di ottenimento di rating più alto rispetto a quello posseduto entro il termine indicato;
3. Se il concorrente dopo la data fissata quale termine scadenza presentazione offerte, abbia ottenuto una valutazione di sostenibilità Ecovadis rientrante in uno scaglione inferiore rispetto a quello per il quale ha ottenuto il punteggio, in caso di aggiudicazione della procedura verrà invitato a sottoporsi alla rivalutazione del rating al fine di rientrare nello scaglione che ha consentito l'ottenimento del punteggio.

La rivalutazione del rating verrà verificata in sede di verifica dell'intera offerta tecnica. Se all'atto di detta verifica non risulti che l'impresa abbia intrapreso l'iter di rivalutazione rating Ecovadis, o che abbia riottenuto un rating inferiore allo scaglione per il quale ha ottenuto il punteggio, verrà applicata la penale dello 1 per mille sul valore del contratto (come indicato al paragrafo E).

Resta ferma l'applicazione della penale di cui al paragrafo E, punto 1 in caso di mancato rinnovo rating da applicare per ogni giorno di ritardo.

b) - Nell'ipotesi di iter di rivalutazione rating instaurato dall'aggiudicatario in corso di esecuzione di contratto, la penale di cui al paragrafo E, punto 2 (1 per mille sul valore del contratto) viene sospesa se, all'esito di una rivalutazione che ha determinato un rating rientrante in uno scaglione inferiore rispetto a quello che ha consentito l'ottenimento del punteggio, il contraente abbia immediatamente (entro 15 giorni dal rilascio della nuova scorecard) richiesto una rivalutazione del rating stesso. Solo all'esito di detta rivalutazione verrà applicata la penale laddove perduri il deficit come sopra evidenziato.

Art. 6 - Documentazione componente l'offerta tecnica:

- Allegato A : con indicazione della rispondenza ai requisiti minimi e indicazione della scheda tecnica in cui si possa evincere quanto indicato
- Allegato B : dichiarazione con indicazione del punteggio da attribuire al Sistema offerto
- schede tecniche ufficiali dei componenti principali dalle quali sia possibile desumere le caratteristiche dichiarate al punto sopra
- certificazioni CE e ATEX
- descrizione del software, dei formati di esportazione e degli standard di codifica supportati;
- schema degli accessori inclusi, ruote, elevatori, centratori, cavi, ricambi e dotazioni di sicurezza;
- piano di formazione, garanzia, assistenza

Art. 7- Consegna, collaudo e penali

La consegna nei termini previsti dall'ordine dovrà essere effettuata in unica soluzione la sede di Acque s.p.a. di Via Bellatalla 1 (PISA) entro 90 giorni dalla data di firma del contratto

Consegne frazionate in più porzioni, comporteranno applicazione di penali come descritte nell'articolo specifico; l'offerta dovrà essere comprensiva degli oneri di trasporto .

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella consegna prevista sarà applicata una penale pari al 0,30% dell'importo contrattualizzato;

Trascorsi 30 gg dalla data massima prevista nella consegna, il contratto potrà essere risolto unilateralmente in applicazione dell'articolo 1457 del codice civile previa comunicazione scritta con Raccomandata A/R;

In caso di consegne frazionate verrà applicata la penale dell' 1% sull'importo della fornitura.



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Al momento della consegna sarà effettuata verifica in contraddittorio della conformità della fornitura rispetto all'offerta tecnica, al presente capitolato e alla documentazione del costruttore. Nel caso fossero riscontrati prodotti difformi alle caratteristiche tecniche specifiche, questi saranno resi con spese a carico del fornitore e con obbligo del fornitore a sostituirli entro 20 gg dalla contestazione scritta, fermo restando le imputazioni delle penali previste in bando di gara per ritardata fornitura;

Il collaudo potrà comprendere prova funzionale del sistema, prova di acquisizione video/foto, verifica del software di reportistica, verifica degli accessori forniti e controllo documentale delle certificazioni.

Art. 8 Pagamenti

Il pagamento degli importi dovuti avverrà in un'unica soluzione entro 60 (sessanta) giorni da data fattura fine mese previa verifica della prestazione effettuata e conseguente liquidazione da parte del Responsabile del contratto

Art. 9 Revisione prezzi e anticipazione

Il corrispettivo contrattuale non potrà essere soggetto a revisione e variazione ai sensi dell'art. 60 e dell'Allegato II.2-bis del Codice, in quanto trattasi di prestazione ad esecuzione istantanea (forfait)

Trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e regolata, ex art. 50, c. 5 del D.lgs. 36/2023, da regolamento della Stazione Appaltante, per il presente appalto non trova applicazione l'istituto dell'anticipazione contrattuale.

Art. 10 Cessione del contratto e subappalto

La cessione del Contratto è vietata all'Appaltatore.

Salve le vicende soggettive inerenti l'Appaltatore, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, fusioni, trasformazioni societarie, cessioni di azienda, per le quali, nei casi previsti, troverà applicazione la disciplina vigente, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto, neanche parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa.

L'Appaltatore può cedere esclusivamente i crediti derivanti dal contratto, nelle modalità espresse all'Art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

Il L'Appaltatore deve eseguire in proprio tutte le prestazioni previste dal contratto e possedere le qualificazioni secondo le categorie e classifiche relative agli importi indicati all'ART. 1 del presente capitolato.

È nullo l'accordo con cui si affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

È ammesso il subappalto alle condizioni che seguono, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023.



Poiché le prestazioni della presente selezione rientrano in un'unica categoria, l'aggiudicatario è tenuto ad eseguirle in misura prevalente, ovvero in una quota superiore al 50%. Pertanto, il subappalto è consentito nella percentuale massima rimanente.

Nel caso in cui il concorrente abbia intenzione di ricorrere al subappalto, è obbligato ad indicare all'atto dell'offerta le prestazioni che si intendono subappaltare. Detta dichiarazione, espressa in fase di partecipazione alla selezione rappresenta la condizione preliminare per ottenere l'autorizzazione al subappalto.

La mancata osservanza delle disposizioni che seguono determina risoluzione contrattuale ex art. 1456 codice civile. Per il subappalto le imprese subappaltatrici dovranno essere qualificate per la categoria e per importi almeno pari al valore stimato del subappalto, e possedere i requisiti previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all'autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione delle prestazioni.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119, il subappaltatore dovrà garantire ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai fini della verifica suddetta, l'appaltatore dovrà presentare unitamente alla domanda di subappalto e a tutti i documenti indicati al comma 5 dell'art. 119, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa subappaltatrice nella quale indica: a) il CCNL applicato per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto; b) il tipo di figure professionali che verranno utilizzate per eseguire l'oggetto del subappalto (es. operaio generico, operaio specializzato; ecc.); c) l'incidenza della manodopera.

Si ricorda che, nel caso in cui il subappaltatore applichi un CCNL differente rispetto a quello prodotto alla stazione appaltante, la mancata corresponsione dei differenziali retributivi e contributivi in favore del personale impiegato per l'esecuzione del subappalto, espone appaltatore e subappaltatore a verifica dell'Ispettorato del Lavoro ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004, con conseguente consolidamento del regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, di cui agli artt. 29 D.lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., così come sancito ai commi 6 e 7 del D.lgs. 36/2023.

Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall'Appaltatore e dal subappaltatore.

Ove l'Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata

l'inadempimento, senza che l'Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore nelle ipotesi previste dalla legge (art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023).

Nel caso di subappalti autorizzati con la forma di pagamento appaltatore / subappaltatore – nei limiti della normativa di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, nonché del Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020 - i corrispettivi per le attività subappaltate per ciascun stato di avanzamento della prestazione sono erogati all'Appaltatore, il quale dovrà fornire alla Committente la copia delle fatture quietanzate dai subappaltatori di avvenuto pagamento. In assenza di detta produzione, non si procederà al pagamento delle fatture successive se l'appaltatore non avrà prodotto le fatture quietanzate dai subappaltatori dell'avvenuto pagamento delle prestazioni riferite allo stato di avanzamento precedente.

In occasione di ciascun stato di avanzamento, in caso di mancata produzione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dei subappaltatori non si procederà all'emissione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di subappalto una apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità previsti Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 6, 7 e 12 dell'art. 119, l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti delle maestranze impiegate nell'esecuzione delle opere del presente capitolato. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente

Art. 11 Risoluzione del contratto

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, la Committente potrà risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 35/2023, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti:

- a) frode o grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo legale, nell'esecuzione della prestazione;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione della prestazione da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo.

2. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

f) qualora l'appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della prestazione, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

i) recidiva negli inadempimenti esecutivi discendenti dal presente affidamento, formalmente contestati o oggetto di contestazione per n. 3 inadempienze nel periodo continuativo di 60 giorni;

l) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231, la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 e nel Codice di Comportamento di Acque S.p.A.

3. In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.

4. E' fatto salvo, ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della Committente, il diritto di quest'ultima di disporre che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ove possibile, avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell'appaltatore contraente del presente atto le maggiori spese ed i danni derivanti da tale evenienza e senza che questi possa pretendere indennizzi di qualsiasi sorta.

Per l'esecuzione d'ufficio la Committente potrà disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per le prestazioni eseguite, contabilizzate e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

Definizione delle eventuali controversie

Le eventuali controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del presente contratto saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria: in tale caso il Foro competente risulta essere quello di Pisa.

Trattamento e protezione dei dati personali

Il Committente e l'appaltatore debbono rendere disponibile l'informativa relativa ai dati trattati (l'informativa di Acque S.p.A. è disponibile sul sito di Acque S.p.A. all'indirizzo <http://www.acque.net/node/322>, quella dell'appaltatore è fornita in sede di presentazione dell'offerta). La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Il Committente ha nominato un Data Protection Officer, contattabile, in merito alle policy e alle prassi adottate, al seguente indirizzo: dpo@acque.net; l'aggiudicatario comunicherà all'atto di sottoscrizione del contratto quadro, gli estremi del Data

Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati, attraverso l'invio della propria informativa. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation. Il Committente è l'unico Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dal Fornitore per l'esecuzione delle attività previste dal Contratto. In tal senso, il Committente esercita un potere decisionale sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei suddetti dati. Tale potere decisionale è del tutto autonomo rispetto all'Appaltatore che viene nominato responsabile esterno del trattamento ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, così come indicato nell'allegato del contratto (Nomina a Responsabile del trattamento). In particolare, l'Appaltatore, anche per tramite del proprio personale, dovrà trattare i dati personali conosciuti anche indirettamente e/o incidentalmente in virtù dell'esecuzione degli obblighi scaturenti dal Contratto in modo lecito e secondo correttezza, nell'ambito di operatività consentito dal Titolare, potendo effettuare le operazioni funzionali alla realizzazione e gestione delle attività individuate nel Contratto in essere, senza eseguire, quindi, trattamenti ulteriori a quelli esclusivamente necessari per il rispetto delle attività dovute.

Qualora prima dello scioglimento del contratto a qualsiasi titolo, si renda necessario riacquisire da parte del Committente dati personali rilasciati all'Appaltatore o da questi direttamente acquisiti in occasione dello svolgimento delle attività, l'Appaltatore si impegna a garantire la comunicazione dei dati senza che il Committente subisca alcun onere ulteriore rispetto a quanto contrattualmente previsto. L'Appaltatore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

ART 12. Spese contrattuali

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, in attuazione dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, l'appaltatore assolve al versamento dell'imposta di bollo al momento della stipula del contratto, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" -F24 ELIDE.

(Rif. Provvedimento Prot. n. 240013/2023 di Agenzia Entrate avente a oggetto: "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto".)

18. Rinvio – Norme finali

Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Demetrio FOTI

Il Referente Lavori e Servizi

Ing. Leonardo Mangini